

## Modalità perimetrazione dell'area di concessione per acque minerali e termali

Ai sensi dell'art. 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 il decreto di concessione deve contenerne la delimitazione e al medesimo dovranno essere uniti la planimetria con monografia dei vertici e il verbale di delimitazione della concessione

1 - In riferimento a quanto sopra, il verbale della delimitazione della concessione dovrà essere svolto mediante sopralluogo in sito.

2 - Per quanto riguarda la planimetria e la monografia dei singoli vertici dovranno essere eseguite riportando:

2.1 la cartografia generale, a scala 1:10.000 o con rappresentazione su formato A3, che delimiti l'intera perimetrazione dell'area di concessione;

2.2 la denominazione, in ordine di numerazione crescente, di ciascun vertice;

2.3 singola monografia del vertice con individuate

- a) le coordinate nel sistema di riferimento UTM – WGS84 e relativa quota altimetrica in m s.l.m.;
- b) breve descrizione dei luoghi circostanti il vertice e la modalità di raggiungimento dei singoli vertici;
- c) rappresentazione fotografica del singolo vertice;

- il documento, dovrà essere firmato da professionista o tecnico abilitato.

- si precisa che l'art 19 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 prevede quanto di seguito riportato: *"I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni"*.

Nell'Allegato si forniscono le regole di buona norma per l'apposizione dei termini dei vertici necessari per l'individuazione dell'area di concessione interessata con "pilastrini".

### Allegato

#### Regole di buona norma per l'apposizione dei termini dei vertici

- Altezza: il pilastrino dovrà sporgere almeno 40 centimetri dal piano campagna e comunque dovrà essere ben visibile e facilmente individuabile. Se necessario, l'altezza prima detta dovrà essere aumentata. Inoltre il pilastrino dovrà essere saldamente ancorato al suolo.

- Sezione: ogni pilastrino dovrà avere forma quadrata con lunghezza di ogni lato non inferiore a 15 centimetri.

- Materiale: il materiale costituente ogni pilastrino dovrà essere o in materiale litoide compatto o in cemento armato.

- Caratteristiche: l'estremità superiore del pilastrino, avente forma quadrata di lato di 15 centimetri, dovrà terminare o a forma piramidale o dovrà essere apposta (all'intersezione delle diagonali) una piastrina metallica con incavo o equivalente tipo chiodo topografico.

Sul lato rivolto all'esterno dell'area della concessione, deve risultare la seguente dicitura:

- simbolo minerario (costituito da martello e mazzetta incrociati)
- C.M.N.C. (abbreviazione di Concessione Mineraria *Nome concessione*)
- N° del vertice
- La dicitura "AREA MINERARIA"

Tale dicitura può essere incisa su un lato del pilastrino o su targhetta metallica ben fissata ed ancorata tale da resistere agli agenti atmosferici, indelebile e non asportabile.

Nel solo caso in cui non fosse materialmente posizionabile il pilastrino si potrà provvedere al posizionamento della sola piastrina metallica (dimensioni minime di 15 cm x 15 cm) con incavo che dovrà essere inamovibile e ben fissata tale da resistere agli agenti atmosferici, indelebile e non asportabile posizionata orizzontalmente ad supporto esistente (tipo basamento in cemento, opere fisse o materiali lapidei inamovibili ecc.)

Sulla piastrina di dimensioni adeguate dovranno essere indicati oltre al punto identificativo del vertice (chiodo topografico) le seguenti scritte/simboli:

- simbolo minerario (costituito da martello e mazzetta incrociati)
- C.M.N.C. (abbreviazione di Concessione Mineraria *Nome concessione*)
- N° del vertice
- La dicitura "AREA MINERARIA"